REGOLAMENTO

TITOLO I - Delle Attività del Consorzio

Art. 1) - Disposizioni generali

I rapporti tra i Consorziati sono regolamentati dalle clausole dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 2) - Attività progettuali del Consorzio

I Consorziati si impegnano, sotto la propria responsabilità, ciascuno per quanto gli concerne, ad effettuare gli studi, a portare a compimento contratti, programmi di ricerca, iniziative di finanziamenti ed a svolgere i lavori relativi alle prestazioni loro rispettivamente assegnate secondo le ripartizioni che verranno deliberate, volta per volta, per ogni singolo progetto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

I Consorziati, per poter presentare programmi di ricerca ed iniziative di finanziamento tramite il Consorzio, dovranno sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio una proposta progettuale corredata da una breve descrizione degli obiettivi scientifici ed industriali da raggiungere, dall'importo totale del progetto suddiviso tra i partecipanti ed in capitoli autonomi di spesa, nonché dalle rispettive quote di cofinanziamento previste.

Per le approvazioni delle proposte progettuali il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riunirà sulla base di un calendario appositamente stabilito o ogni qualvolta ne faranno richiesta scritta almeno due Consorziati.

Il Consorzio potrà presentare programmi e progetti di ricerca volti all'ottenimento di finanziamenti pubblici, esclusivamente se gli stessi prevedono la partecipazione all'interno del progetto di almeno due Consorziati, uno dei quali preferibilmente che appartenga alla categoria Università/Enti di Ricerca.

Le proposte che provengono da soggetti esterni al Consorzio dovranno essere presentate obbligatoriamente da un Socio del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà nominare uno o più referenti di progetto che svolgano attività di monitoraggio e reporting al C.d.A. Per il referente di progetto il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere un emolumento da determinarsi di volta in volta.

Art. 3) - Programmazione economico/finanziaria dei progetti

Ciascun Consorziato partecipante ad un progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione contribuirà alle spese del progetto di ricerca in relazione alla sua quota parte e anticiperà i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del progetto di ricerca in proporzione alle voci di costo di sua competenza, al fine di consentire al Consorzio di procedere al pagamento, alla rendicontazione delle spese di ricerca e ottenere il contributo.

Le spese non riconosciute in fase di rendicontazione del progetto di ricerca resteranno a totale carico del Consorziato del quale erano di competenza. Qualora il Consorzio richieda l'anticipazione per un importo pari alla prima quota di contributo, sarà liquidato a ciascun Consorziato partecipante al progetto, a titolo di anticipazione, una quota proporzionale alla partecipazione finanziaria del Consorziato nel progetto, così come si evince dalla tabella di budget allegata alla proposta progettuale approvata.

Art. 4) - Gestione dei progetti

I Consorziati sono tenuti a realizzare le prestazioni affidate dal Consorzio impiegando le migliori competenze tecniche a loro disposizione e si assumono ogni responsabilità relativa alle definizioni tecnico – economiche delle loro prestazioni, esonerando gli altri Consorziati da ogni responsabilità a riguardo.

I Consorziati inoltre si impegnano a mettere a reciproca disposizione ogni utile informazione e/o conoscenza in loro possesso per la migliore realizzazione delle rispettive prestazioni.

Ciascun Consorziato avrà la responsabilità che le proprie prestazioni, sia in occasione della loro esecuzione, sia in occasione del successivo uso, non violino brevetti o altri diritti di terzi, manlevando il Consorzio, gli altri Consorziati ed il cliente terzo da qualsiasi azione al riguardo.

Ciascun Consorziato, per le prestazioni che gli saranno direttamente affidate dal Consorzio, provvederà autonomamente alla copertura assicurativa non solo delle proprie responsabilità, ma anche di tutti i rischi relativi alle proprie attività, prestazioni e forniture.

Si conviene sin d'ora che i Consorziati, allorché stipuleranno per proprio conto polizze assicurative, dovranno escludere la eventuale surroga dell'assicurazione nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e del cliente terzo e per converso comprendere i danni eventualmente provocati nei confronti dei Consorziati e del Consorzio.

Ciascun Consorziato, in proporzione alla rispettiva quota di prestazioni, provvederà ad ottenere le garanzie (garanzia di adempimento, garanzia bancaria a fronte di pagamento) in nome e per conto del Consorzio e ne sopporterà i costi e gli oneri.

Ciascun Consorziato si assumerà gli oneri e le responsabilità, in via esclusiva, di tasse, imposte, diritti di importazione e/o doganali e/o altri oneri di qualsiasi tipo, che possono essere imputati alla sua quota di prestazioni, manlevando il Consorzio e gli altri Consorziati da ogni responsabilità e danno.

Qualora nell'esecuzione delle prestazioni di un Consorziato vengano determinate da parte di terzi l'applicazione di penali, non dovute a cause imputabili agli altri Consorziati, tali penali saranno interamente pagate e definitivamente sopportate dal Consorziato che le ha causate.

I Consorziati per la quota dei lavori, opere e forniture che saranno loro affidati, nell'ambito della ripartizione consortile, si impegnano a provvedere alla gestione in proprio procurandosi la mano d'opera, i mezzi, le forniture e quant'altro occorrente e necessario per la loro completa e corretta esecuzione.

Ciascun Consorziato rimane indipendente e conserva la propria autonomia nella esecuzione, gestione ed amministrazione della quota dei lavori ed opere di propria competenza, e per tale quota assume su di sé tutti i rischi di carattere tecnico, economico, finanziario, fiscale e previdenziale conseguenti alla esecuzione del progetto.

Art. 5) - Proprietà industriale

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Consorzio, nonché i diritti correlati al loro utilizzo e sfruttamento, sono di esclusiva proprietà dei Consorziati che hanno contribuito alla produzione di tali risultati, fatti salvi i diritti del terzo che abbia eventualmente commissionato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine. In particolare:

a) i Consorziati possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo del Consorzio di cui all'art. 4 dello Statuto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e disciplinati dal presente regolamento;

b) in ogni caso, per tutto il periodo precedente l'attivazione delle tutele previste dalla normativa in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, è fatto divieto ai Consorziati di svolgere autonomamente attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo che sfruttino o utilizzino le conoscenze sviluppate nell'ambito di progetti di ricerca industriale promossi dal Consorzio.

La disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dai progetti di ricerca promossi dal Consorzio o allo stesso commissionati da un terzo, costituirà, di volta in volta, oggetto di apposita convenzione tra le Parti (Consorzio, Consorziati coinvolti, Terzi).

Le condizioni per l'eventuale concessione, sia alle Parti che a Terzi, delle licenze di utilizzo, commercializzazione o distribuzione, riguardanti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale,

appartenenti al Consorzio, saranno disciplinati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio mediante appositi atti che regolamenteranno le licenze d'uso.

E' fatto altresì divieto a ciascun Consorziato di divulgare o di impiegare, per fini diversi da quelli oggetto del contratto, informazioni provenienti dagli altri Consorziati delle quali è venuto a conoscenza per motivi inerenti allo svolgimento delle singole attività contrattuali.

Art. 6) - Obblighi di riservatezza

Lo scambio di informazioni, di dati e documenti tra i Consorziati e le relative attività connesse al presente Regolamento sono considerate riservate.

Ciascun Consorziato è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutti i documenti e/o informazioni di natura scientifica, tecnica, contrattuale e commerciale di cui verrà in possesso in attuazione delle attività connesse e/o derivanti dal presente Regolamento.

I dipendenti ed i collaboratori dei Consorziati che parteciperanno alle attività di ricerca saranno chiamati ad impegnarsi formalmente a mantenere riservate tutte le informazioni ed i risultati derivanti dalle ricerche, ed in particolare a non pubblicare detti risultati ed informazioni senza aver ricevuto l'autorizzazione dagli Organi Consortili e dai Consorziati dai quali dipendono.

Il Consorzio e i Consorziati hanno l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i Consorziati o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del Consorziato dal Consorzio per un periodo di cinque anni.

Art. 7) - Domande di ammissione al Consorzio

Le domande di ammissione al Consorzio dovranno essere corredate, ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto, dalla seguente documentazione:

a) lettera di presentazione;

b) copia del bilancio degli ultimi due esercizi;

c) certificato di iscrizione al Registro Imprese, ove prevista, di vigenza comprensivo della dicitura antimafia.

Art. 8) - Servizi di cassa

Il Servizio di Cassa è gestito dall'Amministratore Delegato del Consorzio che può avvalersi di personale interno e/o, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, di un Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio risponderà del suo operato direttamente all'Amministratore Delegato a cui farà riferimento per lo svolgimento delle sue attività.

L'Amministratore Delegato è responsabile della gestione delle attività per la quale potrà avvalersi del Responsabile del Servizio di Cassa.

L'Amministratore Delegato definisce e stipula i contratti relativi ai progetti di ricerca già finanziati con i soggetti terzi affidatari ed esegue i pagamenti che ne derivano, stabilendo quale limite degli importi quelli definiti negli stessi progetti di ricerca.

L'Amministratore Delegato definisce e stipula i contratti relativi ai progetti di ricerca già finanziati con i soggetti, e per i relativi importi, che per valide ragioni tecniche sono indicati da ciascuno dei Consorziati singolarmente ed esegue i pagamenti che ne derivano, stabilendo quale limite degli importi quelli definiti negli stessi progetti di ricerca.

L'Amministratore Delegato provvede alla effettuazione delle spese di funzionamento del Consorzio e alla esecuzione dei pagamenti che ne derivano, stabilendo quale limite degli importi quelli indicati ogni anno nel Bilancio di Previsione del Consorzio.

La gestione degli ordinativi, in uscita ed in entrata, di beni e/o servizi, da attivare per gli scopi del Consorzio è affidata al Responsabile del Servizio di Cassa, se nominato, con l'obbligo di conservare in originale tutta la documentazione in maniera da poterla, in ogni momento, esibire per le verifiche degli Organi di controllo.

Il Responsabile del Servizio di Cassa provvede ad effettuare i mandati di pagamento una volta firmati dall'Amministratore Delegato e/o dal Presidente per benestare dopo che questi abbia controllato la regolare effettuazione del contratto.

TITOLO II - Dei Conferimenti in natura

(ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto)

Art. 9) - Disposizioni per i conferimenti in natura

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello Statuto sociale, possono essere effettuati conferimenti anche in natura da parte dei Soci ai fini della costituzione del Capitale sociale, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 c.c., alle seguenti condizioni:

a. per tutti i conferimenti di capitale diversi dal denaro, il Consiglio di Amministrazione, accertata l'utilità intrinseca e la natura strumentale del conferimento medesimo ai fini del perseguimento dello scopo sociale, delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei suoi membri l'eventuale accettazione del conferimento medesimo;

b. per la valutazione dei conferimenti di natura tecnico-scientifica (ad es. brevetti, licenze, know-how, macchine di laboratorio, software, ecc.), il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi del parere del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito per brevità CTS), ove esistente. Il CTS si esprime entro 30 gg. dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione formulando un proprio parere di merito motivato;

c. quando sia stato richiesto il parere del CTS, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare deliberazione contraria solo con il consenso unanime di tutti i Consiglieri eletti e dandone comunicazione motivata ai Soci.

TITOLO III - Della Nomina del Consiglio di Amministrazione

(ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto)

Art. 10) - Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dello Statuto sociale, come anche ribadito all'articolo 23 comma 3, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto, integrate dalle seguenti norme regolamentari.

Nel periodo antecedente l'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ma non oltre il terzo giorno antecedente, i Soci appartenenti alle categorie aventi facoltà di designazione devono depositare presso la sede della società consortile comunicazione scritta recante l'indicazione del proprio candidato Consigliere affinché tutti i Soci possano prenderne visione.

Nella formazione degli elenchi, ciascun Socio potrà presentare un solo candidato.

Ogni elenco dovrà contenere un numero di candidati non inferiore al numero di Consiglieri previsti dallo Statuto.

Del deposito degli elenchi, dovrà esserne data contestuale comunicazione scritta a tutti i Soci, con mezzo idoneo a raggiungere lo scopo (ad esempio, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio, fax con ricevuta di ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno).

L'Assemblea dei Soci delibera validamente la nomina a Consiglieri dei candidati di ciascun elenco, in prima convocazione con il voto di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e successivamente a maggioranza del capitale intervenuto qualunque esso sia. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione.

Ciascun Socio potrà esprimere un solo voto per ogni elenco di candidati. Il voto può essere articolato in un numero massimo di preferenze non superiore al numero di Consiglieri da eleggere nel singolo elenco. Nel conteggio dei consensi registrati da ciascun candidato, ogni preferenza è conteggiata pari alla percentuale di capitale sociale detenuta dal singolo Socio votante.

Saranno eletti Consiglieri quei candidati che, in conformità dei limiti e alle condizioni di cui all'art. 23 dello Statuto e del presente Regolamento, avranno raccolto il maggior numero di preferenze, sino a concorrenza del numero di Consiglieri riservato dallo Statuto a ciascuna delle categorie di Soci.

In caso di mancata formazione degli elenchi entro i termini sopra stabiliti, l'Assemblea procede alla nomina dei Consiglieri, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e successivamente a maggioranza del capitale presente nell'adunanza.

Nessun Socio può direttamente o indirettamente, ossia per tramite di società o enti controllati o collegati, essere rappresentato da più di un Consigliere di Amministrazione.

Di quanto sopra è data esemplificazione in allegato.

TITOLO IV - Della Nomina del Comitato Tecnico Scientifico

(ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto)

Art. 11) - Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina dei Membri del Comitato Tecnico Scientifico nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto, integrate dalle seguenti norme regolamentari.

Nel periodo antecedente l'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ma non oltre il terzo giorno antecedente, i Soci devono depositare presso la sede della società consortile comunicazione scritta recante l'indicazione del proprio candidato Membro affinché tutti i Soci possano prenderne visione.

Dell'elenco dei candidati, dovrà esserne data contestuale comunicazione scritta a tutti i Soci, con mezzo idoneo a raggiungere lo scopo (ad esempio, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio, fax con ricevuta di ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno).

L'Assemblea dei Soci delibera validamente la nomina a Membri dei candidati in elenco, in prima convocazione con il voto di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e successivamente a maggioranza del capitale intervenuto qualunque esso sia. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione.

Ciascun Socio potrà esprimere un solo voto articolato in un numero massimo di preferenze non superiore al numero di Membri da eleggere. Nel conteggio dei consensi registrati da ciascun candidato, ogni preferenza è conteggiata pari alla percentuale di capitale sociale detenuta dal singolo Socio votante.

Saranno eletti Membri del CTS quei candidati che, in conformità dei limiti e alle condizioni di cui all'art. 29 dello Statuto e del presente Regolamento, avranno raccolto il maggior numero di preferenze.

In caso di mancata formazione degli elenchi entro i termini stabiliti dal precedente punto 1, l'Assemblea procede alla nomina dei Membri, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e successivamente a maggioranza del capitale presente nell'adunanza.

Nessun Socio può direttamente o indirettamente, ossia per tramite di società o enti controllati o collegati, essere rappresentato da più di un membro del Comitato Tecnico Scientifico.

Allegato

ESEMPIO

A titolo esemplificativo, si consideri una società con partecipazione di enti pubblici, con un capitale sociale del valore di 1000 distribuito tra 20 Soci: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, riclassificati in relazione all'oggetto della rispettiva attività nelle macro-categorie omogenee: K, J, X, Y, W e Z. I soci detengono le quote sociali indicate nella tabella seguente:

Socio	Quota %	Categorie	Quota % cumulata	N° Consiglieri
a	5	K	21	1
b	8			
c	8			
d	10	J	30	1
e	10			
f	10			
g	13	X	13	0
h	4	Y	28	2
i	4			
l	4			
m	4			
n	4			
o	4			
p	4			
q	2	W	4	1
r	1			
s	1			
t	2	Z	4	0
u	1			
v	1			
TOT.	100		100	5

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente. L'Assemblea dei Soci elegge i membri del C.d.A. nominando un Consigliere tra i candidati designati dai Soci della categoria K, uno tra quelli proposti dai Soci della categoria J, due tra quelli indicati dai Soci della categoria Y e uno tra quelli indicati dai Soci della categoria W. Le categorie di Soci X e Z non hanno diritto di avanzare proprie candidature per le nomine del C.d.A.

Prima del terzo giorno precedente l'Assemblea dei Soci convocata per la nomina del C.d.A., i legali rappresentanti dei Soci appartenenti alle categorie K, J,Y e W depositano gli elenchi formati da un numero di candidati pari al massimo al numero dei Soci di ogni categoria, rispettivamente: 3, 3, 7 e 3.

Categorie Soci	Numerosità Soci	Consiglieri da eleggere	Nominativi Candidati
K	3	1	1. XX 2. YY 3. ZZ
J	3	1	1. JJ 2. KK 3. VV
Y	7	2	1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG
W	3	1	1. LL 2. MM 3. NN

Ciascun Socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero di Consiglieri da eleggere per categoria. Ciascuna preferenza è conteggiata pari alla percentuale di capitale sociale detenuta dal singolo socio votante.

Categoria	Socio	Quota %	Liste candidature																
			K			J			Y							W		
			XX	YY	ZZ	JJ	KK	VV	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	LL	MM	NN
K	a	5	5			5				5			5				5	
	b	8		8			8				8	8				8		
	c	8			8			8	8	8	8						8	
J	d	10	10				10			10					10	10		
	e	10	10			10								10	10	10		
	f	10		10				10		10			10					10
X	g	13	13			13			13		13		13				13	
Y	h	4		4			4					4	4			4		
	i	4		4				4	4			4					4	
	l	4	4			4				4					4			4
	m	4			4		4							4	4			4
	n	4	4				4		4				4					4
	o	4		4		4				4		4						4
	p	4			4			4	4						4		4	
W	q	2		2		2						2		2			2	
	r	1	1			1					1				1	1		
	s	1	1					1				1	1					1
Z	T	2		2			2		2		2							2
	U	1			1		1			1	1						1	
	V	1		1		1			1					1		1		
TOT.		**100**	**48**	**35**	**17**	**40**	**33**	**27**	**36**	**42**	**33**	**23**	**37**	**17**	**33**	**34**	**37**	**29**

Risulteranno eletti i candidati con il più alto numero di voti nelle rispettive categorie sulla base delle assegnazioni previste: XX per la categoria K, JJ per la categoria J, BB ed EE per la categoria Y e MM per la categoria W.